REGOLAMENTO

PER LA
CONCESSIONE IN USO
DI SALE DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA
DI PESCARA

(Regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 119 del 13.11.2009

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI
ART. 2 – PROCEDURE

CAPO II
CONCESSIONE DELLA SALA

ART. 3 – MODALITA' DELLE RICHIESTE
ART. 4 – TARIFFA PER UTILIZZO

CAPO III
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

ART. 5 – GRATUITA'

CAPO IV
RESPONSABILITA'

ART. 6 – ADEMPIMENTI
ART. 7 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE
ART. 8 – DIVIETI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI

1. Le sale sono destinate alle attività istituzionali della Provincia di Pescara.
2. Compatibilmente con le suddette esigenze, le sale possono essere concesse in uso gratuito o oneroso, nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli e previo accertamento del rispetto delle norme di sicurezza, ai seguenti soggetti:

a) enti pubblici,
b) associazioni, comitati, fondazioni, società, ordini professionali, enti privati con e senza personalità giuridica;
c) persone fisiche.

3. I temi delle manifestazioni da tenersi nelle sale devono essere di rilevante spessore secondo quanto stabilito dal successivo articolo 3 e non devono avere scopo commerciale o di lucro.
4. La concessione in uso non può essere superiore a dodici ore giornaliere e l'afflusso dei partecipanti non potrà superare il limite di agibilità consentito.
5. L'uso è riservato alle sole riunioni pubbliche o aperte al pubblico.
6. E' assolutamente vietato all'utilizzatore applicare tariffe di alcun tipo per l'ingresso alle manifestazioni.
7. Le sale non possono essere concesse, di norma, nelle giornate in cui si svolgono le attività istituzionali della Provincia.
8. La concessione avviene a discrezione dell'Ente ed è a suo insindacabile atto.

ART. 2 – PROCEDURE

1. Le istanze di concessione sono esaminate in ordine strettamente cronologico, in base alla data di effettiva presentazione.
2. La Provincia si riserva il diritto di revocare in ogni momento la concessione in uso delle sale per motivi di interesse pubblico, causati da fatti improvvisi, imprevisti ed inderogabili. In tal caso, fatto salvo l'obbligo di restituire l'importo eventualmente già versato, la Provincia è sollevata da ogni altro onere.
3. In caso di mancata effettuazione della manifestazione già programmata, il soggetto organizzatore dovrà informare la Provincia ed annullare la prenotazione delle sale con un anticipo di almeno giorni tre.
4. Competente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della Sala Figlia di Iorio e della Sala Giunta è il Capo di Gabinetto al quale compete anche la determinazione degli oneri di pagamento o la gratuità per l'uso delle suddette sale, nel rispetto del presente Regolamento.
5. Competente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della Sala dei Marmi-Tinozzi è il Direttore del Servizio Affari Istituzionali del Consiglio al quale compete anche la determinazione degli oneri di pagamento o la gratuità per l'uso della suddetta sala, nel rispetto del presente Regolamento.
6. Al Presidente del Consiglio Provinciale compete il nulla osta per la concessione dell'utilizzo della Sala dei Marmi- Tinozzi.

7. Annualmente, gli uffici competenti all'autorizzazione comunicano al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio ed alla Commissione Capigruppo le autorizzazioni concesse indicando le date, la durata, il nominativo degli utilizzatori ed il pagamento della tariffa.

CAPO II
CONCESSIONE DELLA SALA

ART. 3 – MODALITA' DELLE RICHIESTE

1. Le sale possono essere concesse a titolo gratuito o oneroso a soggetti, enti e associazioni che ne facciano richiesta in occasione di eventi a carattere storico, culturale, sportivo, sociale e morale di particolare rilevanza sociale e culturale, compatibilmente con la destinazione primaria delle stesse sale.
2. I soggetti di cui al comma precedente per ottenere la concessione delle sale presentano domanda, su apposito schema allegato alla presente, almeno 7 giorni prima della data stabilita per la manifestazione, alla Presidenza del Consiglio per l'utilizzo della Sala dei Marmi-Tinozzi ed alla Presidenza della Provincia per la Sala Figlia di Iorio e la Sala Giunta indicando:

a) natura dell'iniziativa;
b) giorno, ora e durata della manifestazione;
c) modalità d'uso;
d) numero presumibile dei partecipanti (comunque non superiore ai limiti di agibilità);
e) partecipazione eventuale di autorità e personalità;
f) impegno al totale e scrupoloso rispetto delle disposizioni del presente regolamento, con la piena assunzione di tutti gli oneri e le responsabilità previste a carico del soggetto richiedente, ed in particolare il rispetto dei seguenti obblighi:

- utilizzare correttamente le attrezzature, gli arredi e quanto altro sarà messo a disposizione dall'Amministrazione;
- rimborsare la Provincia di Pescara di ogni danno eventualmente arrecato sia direttamente che da parte di terzi durante tutto lo svolgimento dell'iniziativa;
- concordare, con l'ufficio preposto, modalità e forme di pubblicizzazione, l'uso dei cartelli, manifesti nei locali o all'esterno del Palazzo della Provincia. Ove autorizzati gli stessi dovranno essere collocati a cura e spese degli organizzatori e rimossi al termine della manifestazione. Andranno prontamente sgomberati anche le attrezzature e gli arredi usati per la circostanza;
- lasciare i locali entro il termine massimo delle ore 20,00 (orario improcrastinabile, salvo eventi eccezionali, per esigenze di servizio del personale addetto alla vigilanza dell'edificio);
- adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e legislativi eventualmente necessari per lo svolgimento della manifestazione sollevando di conseguenza la Provincia da qualsiasi responsabilità;

g) eventuale uso di attrezzature di proprietà dell'Ente (microfoni, lavagna luminosa, proiettori, ecc.);
h) dichiarazione di presa visione dello stato della Sala, delle relative attrezzature e del presente regolamento.

ART. 4 – TARIFFA PER UTILIZZO

1. L'utilizzatore delle sale è tenuto al pagamento di una tariffa . Detta tariffa verrà introitata in apposito capitolo di bilancio ed i proventi saranno principalmente utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sale.
2. La Giunta Provinciale determina con proprio atto la tariffa a carico dell'utilizzatore.

3. La Giunta Provinciale provvede annualmente all'adeguamento della stessa.

CAPO III
CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

ART. 5 – GRATUITA'

1. La concessione delle sale è a titolo gratuito per lo svolgimento di attività istituzionali degli amministratori dell'Amministrazione Provinciale e delle Amministrazioni Comunali della provincia di Pescara; è inoltre a titolo gratuito per manifestazioni o attività di cui la Provincia è ente coorganizzatore o patrocinatore.

CAPO IV
RESPONSABILITA'

ART. 6 – ADEMPIMENTI

1. Il richiedente la concessione assume, personalmente ed in solido con l'Ente come rappresentante, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle relative attrezzature.
2. E' facoltà dell'interessato stipulare polizza fideiussoria. Sono a suo esclusivo carico i danni a persona o cose da chiunque causati durante la manifestazione.
3. L'utilizzatore provvede a consegnare all'ufficio preposto la ricevuta del versamento della somma dovuta ai sensi del precedente art. 4, almeno 3 giorni prima della data di utilizzo delle Sale e comunque prima dello svolgimento della manifestazione.
4. Il personale dipendente dell'Amministrazione garantirà il funzionamento degli impianti di amplificazione ed illuminazione e provvederà alla sorveglianza per il corretto uso delle sale e delle attrezzature ed impianti in esse contenuti.

ART. 7 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

1. Sono, inoltre, a carico del richiedente le eventuali spese di allestimento, di facchinaggio, di noleggio di arredi e impianti particolari, di guardiania e altro, da concordare preventivamente con l'ufficio concedente. Nel caso di pubblica assemblea sono, altresì, a carico del concessionario gli adempimenti per le comunicazioni alla P.S. ove prevista dalla legge. La Provincia, da parte sua, può riservarsi il diritto di accertare il regolare svolgimento della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore assume l'impegno, e la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, nonché il più disciplinato e corretto comportamento dei convenuti, sia all'interno che all'esterno delle sale rispondendo di ogni conseguenza derivante dalla violazione a tale obbligo nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi per fatti compiuti dai convenuti e dai presenti a qualsiasi titolo alla manifestazione.

ART. 8 – DIVIETI

1. E' vietato applicare all'interno delle sale e nei locali adiacenti striscioni, manifesti, fatto salvo che questi non vengano applicati su appositi pannelli rimovibili al termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore, con il ripristino della situazione preesistente.